



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**COPIA**

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 31-07-2023

**Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16:45, presso Aula consiliare della RESIDENZA COMUNALE in Piazza Martiri di Mucciafora n.1, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Marini Filippo</b>	<b>P</b>	<b>Benedetti Gianluca</b>	<b>P</b>
<b>Peroni Giampaolo</b>	<b>P</b>	<b>Laurenti Mirella</b>	<b>P</b>
<b>Agrestini Alvaro</b>	<b>P</b>	<b>Amori Marina</b>	<b>P</b>
<b>Flammini Adolfo</b>	<b>P</b>	<b>Esposito Franco Irawan</b>	<b>A</b>
<b>Marini Paola</b>	<b>P</b>	<b>Catasti Valter</b>	<b>A</b>
<b>Saveri Bruno</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Marini Filippo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 24-07-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to **Leoncini Federica**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 24-07-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to **Leoncini Federica**

Il Sindaco, in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 7) dell'ordine del giorno che ha per oggetto: Approvazione tariffe TARI 2023.

Per gli interventi si rinvia al file della registrazione audio, allegato al processo verbale della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

### **Considerato** che:

- la Regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";
- in virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.;

**Tenuto conto** che l'Autorità di ambito denominata AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

**Visto** l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

**Rilevato** che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

**Richiamate** le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

**Preso atto** che con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato, il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), disciplinando i principi e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale.

**Dato atto** che il Comune di Poggiodomo e il proprio gestore Valle Umbra Servizi spa hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, ognuno per la propria competenza, i propri PEF;

**Preso atto che:**

**Tenuto conto** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Preso atto** che nella tabella trasmessa da AURI, viene riportato il totale del PEF 2023, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell'applicazione del limite di crescita, con un importo di € 71.195,54;

**Dato atto** che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

**Preso atto** di quanto sopra riportato, il PEF finale 2023 validato dall'Ente territorialmente competente (AURI) è pari ad € 71.195,54, iva compresa, di cui € 25.912,28 per Costi Variabili ed € 45.283,26 Costi Fissi; definendo come segue l'attribuzione dei costi fissi e variabili nelle due categorie di utenze domestiche e non domestiche:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 69.515,33	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 44.214,58
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 25.300,75

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.680,21	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 1.068,68
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 611,53

**Preso atto** che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF 2023 è pari ad € **71.195,54**

**Verificate**, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

**Ritenuto** necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2023;

**Richiamato** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”*

**Tenuto conto** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**Tenuto conto** che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**Considerato** che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

**Richiamato** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

**Ritenuto** di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nei prospetti di seguito riportati *“Tariffe TARI 2023 – Utenze domestiche”* e *“Tariffe TARI 2023 – Utenze non domestiche”*;

**Dato atto** che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

**Richiamato:**

• l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Tenuto conto** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Visto** il Regolamento generale delle Entrate;

**ESEGUITA** la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9;

Votanti n. 9;

Favorevoli n. 8;

Contrari n. 1 (Amori);

Astenuti nessuno

## **DELIBERA**

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate, di:

- 1) Di prendere atto** del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 validato con Deliberazione n. 3 del 18 maggio 2022 dell'assemblea dei sindaci dei comuni del Sub Ambito n. 3, elaborato ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013, del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, modificato a seguito di revisione infra-periodo come allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che** il PEF finale 2023 validato dall'Ente territorialmente competente (AURI) è pari ad € **71.195,54**, iva compresa, di cui € € **25.912,28** per Costi Variabili ed € **45.283,26** Costi Fissi; definendo come segue l'attribuzione dei costi fissi e variabili nelle due categorie di utenze domestiche e non:

**Costi totali attribuibili alle utenze domestiche**

Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 69.515,33	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 44.214,58
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 25.300,75

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.680,21	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 1.068,68
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 611,53

- 3) **Di approvare l'elenco di seguito riportato delle Tariffe TARI per l'anno 2023** come da piano tariffario allegato
- 4) **Di dare atto** che la TARI 2023 verrà riscossa in due rate con le scadenze di seguito riportate e, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento F24 preventivamente compilati dal Comune:

**-1° rata Scadenza 31 Agosto 2023: acconto**  
**-2° rata Scadenza 02 Dicembre 2023: saldo.**

- 5) **Di precisare** che l'Ufficio tributi dell'Ente è autorizzato in autonomia con propria determinazione a fissare eventuali diversi termini di scadenza delle rate di riscossione al verificarsi di proroghe o casi di esenzione eventualmente stabiliti dalla legislazione nazionale;
- 6) **Di dare atto** che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
- 7) **Di dare altresì atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 8) **Di dare atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;
- 9) **Di dare atto** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
- 10) **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all'invio della stessa, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019, al Mef e sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- 11) **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Amori), astenuti nessuno, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Marini Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li 30-08-2023

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Benedetti Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                    al                    , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**F.to Benedetti Giuseppe**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                    per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE